

101/2026



RG N. 66/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott.ssa Angela Casalini

Giudice rel.

nel giudizio n. 101/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
promosso da

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma in persona del Sostituto Procuratore  
dott. Andrea Bianchi;

**RICORRENTE**

nei confronti di

INTERNATIONAL TRADING SRL IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 02886080346) in  
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Benvegnù,  
rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine della memoria, dall'avv. Angelo  
Riccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna via Farini n. 3;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso depositato in data 26.06.2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  
di Parma per l'apertura della liquidazione giudiziale di International Trading S.r.l. in  
liquidazione;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

rilevato che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale non è stata esaminata nell'immediatezza, poiché, all'udienza fissata ex art. 41, CCII, in data 15.07.2026, la resistente ha dato atto di aver in precedenza richiesto alla Camera di Commercio la nomina di un Esperto ex art. 17, CCII, e di essere in procinto di presentare un ricorso per la conferma di misure protettive, effettivamente depositato in data 12.08.2026. Con ordinanza del 9.10.2026 l'istanza di conferma delle misure protettive è stata rigettata, difettando la fattibilità del piano di risanamento, nonché l'esistenza di trattative con i creditori. In data 13.10.2026 l'Esperto nominato, dott. Alessandro Simoni, ha depositato la relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII, ritenendo il proprio incarico concluso per difetto di prospettive di risanamento, e ha chiesto quindi alla camera di commercio l'archiviazione della composizione negoziata della crisi. A tal riguardo, si rileva che il Collegio aderisce a quell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che non osti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale la mera pendenza di un procedimento di composizione negoziata, essendo il divieto di apertura della liquidazione giudiziale ricompreso tra le misure protettive sicché, affinché possa spiegare effetti, necessita di conferma (v. Corte d'Appello di Firenze 21.3.2023, reperibile in Il Caso; Trib. di Mantova 13.2.2025, reperibile in Ex parte creditoris). Ed infatti, tale interpretazione è imposta in primo luogo dall'incipit della previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII, che ricollega l'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non all'accesso della società alla composizione negoziata della crisi, bensì al deposito e successiva pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di cui al comma 1, vale a dire la richiesta di conferma delle misure protettive, che può essere, come accaduto nel caso che ci occupa, anche successiva rispetto all'istanza di nomina dell'Esperto presentata alla camera di commercio. In secondo luogo, la stessa previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII, legittima la pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale una volta che sia intervenuta la revoca delle misure protettive. Se è vero che nel caso che ci occupa non è intervenuta una vera e propria revoca delle misure protettive, che, in forza della previsione di cui all'art. 19, comma 6, CCII, può avvenire solo successivamente ad una prima conferma da



parte del tribunale delle predette misure, è altresì vero che non vi sono ragioni valide per non ritenere che anche la mancata conferma delle misure protettive determini la possibilità di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale. Ed infatti, in entrambi i casi il giudice verifica l'assenza di concrete prospettive di risanamento e di conseguenza il fatto che le misure protettive richieste non possano raggiungere l'obiettivo di garantire il buon esito delle trattative. Si aggiunga che, come chiarito dalla Suprema Corte, con la previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII, il legislatore ha adottato un regime normativo che riecheggia quello della contemporanea pendenza della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura della liquidazione giudiziale. In questi ultimi casi, come previsto dall'art. 7, comma 3, CCII, l'impedimento alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale viene meno solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della domanda o nei casi di cui all'art. 49, comma 2, CCII. Analogamente, lo strumento di risanamento dell'impresa costituito dalla domanda di conferma delle misure protettive in seno alla composizione negoziata costituisce fatto impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. Vi è però una grande differenza tra la contemporanea pendenza della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della domanda di liquidazione giudiziale rispetto a quello della pendenza della domanda di conferma di misure protettive nella composizione negoziata. Difatti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale si svolgono entrambi davanti all'autorità giudiziaria, mentre la composizione negoziata è strumento stragiudiziale, privatistico, che si svolge al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria, salvi gli incidenti di cognizione ingenerati dalle richieste di provvedimenti giudiziali. Proprio per evitare che il fatto impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale sia soltanto rimesso a una mera «istanza» del debitore, di natura stragiudiziale (formulata al segretario generale della CCIAA), non sottoposta al giudice della crisi di impresa e che il venir meno del fatto impeditivo sia rimesso a fatti sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa dell'istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative, il legislatore ha inteso introdurre alcuni correttivi. Ed infatti,



ostativa alla declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale non è più soltanto la richiesta di nomina dell'Esperto, ma l'istanza di conferma di misure protettive, soggetta quindi al vaglio del tribunale, così come tale preclusione è destinata a venir meno una volta che il tribunale revochi le misure protettive («salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive») (v. Cass. sent. n. 31856/25). Ne deriva che, solo laddove vi sia una concreta possibilità di risanamento positivamente vagliata dal Tribunale, si giustifica la limitazione del diritto di azione in capo ai creditori. Per tutte queste ragioni la preclusione alla declaratoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere ricondotta entro il vaglio delle misure protettive, che nel caso di specie non sono state confermate. Pertanto, nulla osta alla disamina della domanda proposta dalla Procura della Repubblica;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività *“servizi di igiene ambientale, ordinarie, straordinarie, specialistiche e manutentive, disinfestazione, derattizzazione, sterilizzazione, presso tutte le attività merceologiche presenti sul mercato”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, il solo debito erariale scaduto è pari ad euro 1.226.949,92 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 15.06.2026);



b) la resistente non ha nemmeno allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, rimanendo il debitore onerato della prova ex art 121 CCII del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Peraltro, il superamento dei parametri di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII, trova conferma nei bilanci acquisiti all'esito dell'istruttoria ufficiosa;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quando la società è in liquidazione, come nel caso che ci occupa, “la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, anche alla luce delle risultanze emerse nell'ambito del procedimento per la conferma delle misure protettive,



laddove è stata la stessa Società a riconoscere di non disporre di risorse sufficienti per far fronte integralmente ai propri debiti, proponendo ai creditori accordi a saldo e stralcio. Peraltro, tale assunto trova conferma nella relazione dell'Esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il quale ha evidenziato che alla data del 15.7.2026 la Società era gravata da debiti scaduti per euro 5.513.023,25, mentre l'attivo era pari ad euro 2.852.010,49. Si aggiunga che la grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice è evincibile nel caso concreto altresì da: a) la perdita evidenziata nell'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 371.854,00; b) l'esistenza di un patrimonio netto negativo per euro 2.547.100,00; c) le numerose procedure esecutive che hanno coinvolto la resistente nel biennio antecedente al deposito della domanda (RG es. mob. 1767/2025; 29/2026; 87/2026; 150/2026, v. attestazione di Cancelleria, settore esecuzioni, del 16.6.2026); d) i numerosi decreti ingiuntivi emessi nei confronti della resistente nel biennio antecedente al deposito della domanda (v. attestazione di Cancelleria, settore diritto del lavoro, del 18.06.2026, e Cancelleria affari civili del 3.07.2026);

ritenuto di indicare come curatore il dott. Marco Barile (C.F. **BRLMRC64E08I829K**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di **International Trading s.r.l. in liquidazione**, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Benvegnù, con sede a Fontevivo (PR), via Praga n. 5, C.F. e P.iva: 02886080346;

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore il dott. Marco Barile (C.F. **BRLMRC64E08I829K**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA



al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10.02.2027, ore 9:30;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

#### ORDINA



che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 14.10.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

